



# Comune di Ponte Nizza

PROVINCIA DI PV

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trentacinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                             | Presente  |
|--------------------------------------------|-----------|
| 1. Pernigotti Celestino - Sindaco          | Sì        |
| 2. Dedomenici Antonio - Consigliere        | Sì        |
| 3. Moggi Davide - Consigliere              | Sì        |
| 4. Nevioni Claudio - Consigliere           | Sì        |
| 5. Tarditi Alberto - Consigliere           | Sì        |
| 6. Risi Ovidio - Consigliere               | Sì        |
| 7. Lucchelli Matteo - Consigliere          | Sì        |
| 8. Bianchini Luciano - Consigliere         | Sì        |
| 9. Daglia Giuseppe - Consigliere           | Sì        |
| 10. Domenichetti Simone - Consigliere      | Sì        |
| 11. Trovata Mattia Francesco - Consigliere | No Giust. |
| Totale Presenti:                           | 10        |
| Totale Assenti:                            | 1         |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTE:

- la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- art. 183, comma 1                      nuova definizione di rifiuti urbani,
- art. 183, c. 4                            definizione di rifiuti speciali,
- art. 184 c.                                classificazione dei rifiuti speciali,
- art. 198, comma 2-bis                abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,
- art. 238, comma 10                    corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

ATTESO che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono

avviati al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa *“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”*;
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;

- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI, nonché è stata stabilita una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VERIFICATO che le tariffe del Comune sono conformi al criterio sopra enunciato;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

EVIDENZIATO è consentito derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue *“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»*.

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario *“chi inquina paga”*, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 2, del richiamato art. 57-bis introduce il *“bonus sociale”* per la TARI, teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

RILEVATO che nel rispetto di quanto indicato al precedente punto, gli utenti beneficiari devono essere individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;

RILEVATO, altresì; che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge*

*vigenti”;*

CONSIDERATO che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) *“abitazioni con unico occupante,*
- b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;*
- e) *fabbricati rurali ad uso abitativo”;*

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

- 1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;*
- 5. *l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”;*

EVIDENZIATO che l’art. 17 della legge n. 166/2016, recante *“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”*, ha apportato modifiche all’art. 1, comma 652, della Legge n. 47/2013;

RILEVATO che la predetta integrazione dispone: *“Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione”* <sup>1</sup>;

ATTESO che le modifiche regolamentari dovranno essere tese a:

- a) *“favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all’utilizzo umano;*

---

<sup>1</sup>

- b) *favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;*
- c) *contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;*
- d) *contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;*
- e) *contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni”;*

VERIFICATO che le previsioni che si intende adottare, per le utenze non domestiche, richiede il supporto della società a cui è stato affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il coordinamento delle modalità in grado di individuare e misurare la corretta rilevazione della riduzione dello spreco <sup>2</sup>;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorrere dall'anno d'imposta 2020, “... I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente”;

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 30.6.2022;
- 2° rata 10.12.2022;

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.*

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 *“Statuto dei diritti del contribuente”*;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

#### **D E L I B E R A**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della TARI, nel suo testo allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa.

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa nelle forme stabilite dallo Statuto:

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

---

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 30/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mogni Claudia

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 30/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bellomo Daniele

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Pernigotti Celestino

---

Il Segretario Comunale  
Bellomo Daniele

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 52 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2022 al 20/04/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 05/04/2022

Il Segretario Comunale  
Bellomo Daniele

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 30-mar-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 30-mar-2022

Il Segretario Comunale  
Bellomo Daniele